


## **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190**

*Disposizioni per la **prevenzione** e la **repressione** della  
**corruzione** e **dell'illegalità** nella pubblica  
amministrazione*

pubblicata nella Gazzetta ufficiale  
del 13 novembre 2012

# le "nuove" disposizioni specifiche

---

- istituzione **dell'Autorità nazionale anticorruzione**
  - obbligo di designare un **responsabile per la prevenzione della corruzione**, all'interno di ciascuna amministrazione pubblica
  - obbligo, per ciascuna amministrazione, di predisporre un **Piano triennale per la prevenzione della corruzione**
  - obbligo di assicurare "**livelli essenziali**" di **trasparenza**
  - obbligo di **pubblicazione e trasmissione** all'AVCP degli **elenchi degli appalti pubblici**
- 
- 

# le modifiche "normative"

---



**modifica o integra**

**codice penale**

**decreto legislativo**

**165/2001**

testo unico pubblico impiego

**legge 241/ 1990**

procedimento amministrativo

**DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità  
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo

**Decreto legislativo 33/2013**

Riordino della trasparenza amministrativa

**Decreto legislativo 39/2013**

Incompatibilità e inconfiribilità

**D.P.R. 62 /2013**

codice di comportamento dei dipendenti pubblici

---



# Modifiche al dlgs 165/2001

---

- aggiunge l'articolo 35-bis
- Modifica l'articolo 54 (codice di comportamento)
- Modifica l'art.53
- Aggiunge l'articolo 54-bis (whistleblowing)

# L'articolo 35-bis

Prevenzione del fenomeno della corruzione  
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati **condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i **reati** previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) **non possono** fare parte, anche con compiti di segreteria, di **commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**;

b) **non possono** essere **assegnati**, **anche** con **funzioni direttive**, agli uffici preposti alla **gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati**;

c) **non possono** fare parte delle **commissioni per la scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma I integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

(\*) Articolo aggiunto dall'art.1, comma 46 della legge 190/2012

# Le modifiche all'articolo 53

## Art. 53.

## Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli **incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2 (\*).

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, **l'attribuzione** degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

(\*) aggiunto dall'art. 1, comma 42 delle legge 190/2012



## Art. 53.

**Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.**

5. In ogni caso, il **conferimento** operato direttamente dall'amministrazione, nonché **l'autorizzazione** all'esercizio di incarichi che provengano da **amministrazione pubblica diversa** da quella di appartenenza, ovvero da **società o persone fisiche**, che svolgano attività **d'impresa o commerciale**, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo **criteri oggettivi e predeterminati**, che tengano conto della **specificità professionale**, tali da **escludere casi di incompatibilità**, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione **o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (\*)**.

(\*) periodo aggiunto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012

## Art. 53.

# Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

7. I dipendenti pubblici **non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.** **Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (\*).** Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. **In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato,** a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

**7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.(\*)**

(\*) aggiunto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012

## Art. 53.

## Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. **L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.** Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro **10 giorni dalla ricezione della richiesta** di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. **Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.**

**11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (\*)**

(\*) sostituito dall'art. 1, comma 42 delle legge 190/2012

## Art. 53.

## Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno **le amministrazioni di appartenenza** sono tenute a comunicare **tempestivamente** al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica ~~e su apposito supporto magnetico~~, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, ~~relativi all'anno precedente~~, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11

(\*) modificato dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012

## Art. 53.

## Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, **le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica**, in via telematica ~~o su supporto magnetico~~, ~~entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.~~, **tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.** Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle **proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica**, gli **elenchi** dei propri **consulenti** indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico **nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.**

## Art. 53.

**Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.**

**16-ter.** I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato **poteri autoritativi o negoziali** per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, **non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego**, attività lavorativa o professionale **presso** i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono **nulli** ed è fatto **divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni** con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (\*)

(\*) aggiunto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012

# L'articolo 54

## Art. 54. Codice di comportamento

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la **qualità** dei servizi, la **prevenzione dei fenomeni di corruzione**, il rispetto dei doveri costituzionali di **diligenza, lealtà, imparzialità** e **servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.**



“doveri  
costituzionali”



## Art. 54. Codice di comportamento

1. [...] Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai **doveri dei dirigenti**, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede **per tutti i dipendenti** pubblici il **divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità**, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.



**doveri dei dirigenti**



**Divieto di chiedere o accettare regali**


## Art. 54. Codice di comportamento

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al **corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici**, anche al fine di **tutelare l'immagine della pubblica amministrazione\***


\* ) Comma aggiunto con il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36

## Art. 54. Codice di comportamento

3. La **violazione dei doveri** contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di **responsabilità disciplinare**. La violazione dei **doveri** è altresì rilevante ai fini della **responsabilità civile, amministrativa e contabile** ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla **violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate** del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo **55-quater, comma 1**.



Le prescrizioni del codice hanno natura cogente e la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare



Violazioni gravi reiterate danno luogo al licenziamento disciplinare

# L'articolo 54-bis

Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

1. Il pubblico dipendente che, **nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala** al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero **all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia** all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, **condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro** non può essere **sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito**, o sottoposto ad altra **misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti**, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. **L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato** o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

---

2. Ai fini del presente articolo, **per dipendente pubblico si intende** il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai **lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.**

---

## ART. 54-bis. –

# Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

---

## 3. **L'identità del segnalante non può essere rivelata.**

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti **distinti e ulteriori** rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.**

---

## ART. 54-bis. –

## Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

---

4. **La segnalazione è sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite **linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni**. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.



## ART. 54-bis. –

# Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

6. Qualora venga **accertata**, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, **l'adozione di misure discriminatorie** da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata **l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5**, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il **mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute**, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.



**Adozione di misure discriminatorie**



**Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni**



**Mancato svolgimento dell'attività di verifica**

## ART. 54-bis. –

## Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

7. **È a carico dell'amministrazione pubblica** o dell'ente di cui al comma 2 **dimostrare che le misure discriminatorie** o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, **sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa**. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono **nulli**.



L'onere di dimostrare la "non ritorsività" delle misure

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, **la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione** o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

# Modifiche alla legge 241/1990

---

- Modifica dell'articolo 2
- Aggiunge l'articolo 6-bis

## Art. 2

# Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il **dovere di concluderlo** mediante l'adozione di un **provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni **concludono** il procedimento con un **provvedimento espresso redatto in forma semplificata**, la cui **motivazione** può consistere in un **sintetico riferimento** al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo(\*).

Articolo interamente  
sostituito con la  
legge 69/2009

(\*) l'ultimo periodo è  
stato aggiunto dalla  
legge 190/2012

## art. 6-bis

## Conflitto di interessi

1. Il **responsabile** del procedimento e i **titolari** degli uffici competenti ad **adottare** i **pareri**, le **valutazioni tecniche**, gli **atti** endoprocedimentali e il **provvedimento finale** devono **astenersi** in caso di conflitto di interessi, **segnalando** ogni situazione di conflitto, **anche potenziale**.

# Le modifiche al codice penale

## Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali **esercitano** una **pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da **atti autoritativi**, e caratterizzata dalla **formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione** o dal suo svolgersi per mezzo di poteri **autoritativi** o **certificativi**

*la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99)*

## Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano un pubblico servizio**.

Per pubblico servizio deve intendersi un'**attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima**, e con **esclusione** dello svolgimento di **semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale**.

*"al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma **giuridica dell'ente** e la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tantomeno **il rapporto di lavoro subordinato** con l'organismo datore di lavoro" (Cass. n. 11417/2003; n. 17109/2011)*



# Art. 314

## Peculato

### versione precedente

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso** di denaro o di altra cosa mobile, **appartenente alla pubblica amministrazione**, se ne **appropria ovvero la distrae a profitto proprio o di altri**, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La condotta importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea.*

### versione attuale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso o comunque la disponibilità** di denaro o di altra cosa mobile **altrui**, se ne **appropria**, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. (1)

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

## Concussione

## versione precedente

Il pubblico ufficiale o ~~l'incaricato di un pubblico servizio~~, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **costringe** o **induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da **quattro** a dodici anni.

## versione attuale

Il pubblico ufficiale che, **abusando** della sua qualità o dei suoi poteri, **costringe** taluno a dare o a promettere **indebitamente**, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da **sei** a dodici anni.

*(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.*

## Art. 319-quater

### Induzione indebita a dare o promettere utilità.

---

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, **abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente**, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

## art. 318

versione precedente

Corruzione per un **atto** d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per **compiere un atto del suo ufficio**, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

versione attuale

Corruzione per l'**esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale che, per **l'esercizio** delle sue **funzioni** o dei suoi **poteri**, **indebitamente riceve**, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Così sostituito dall'art. 1, comma 75, lettera f) della legge 190/2012

## Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per **omettere o ritardare** o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un **atto contrario ai doveri di ufficio**, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

04/11/2017

La [LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 \(in G.U. 04/11/2017, n.258\)](#) , nel modificare l'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in S.O. n. 214, relativo alla G.U. 28/09/2011, n. 226) ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 319.

# Art. 319-ter

## Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per **favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo**, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; **se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione** superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

## Art. 319-quater

### Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, **abusando** della sua qualità o dei suoi poteri, **induce** taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

## Art. 322

## Istigazione alla corruzione.

---

**Chiunque** offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un **pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio**, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad **omettere o a ritardare un atto del suo ufficio**, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.



# Art. 323

## Abuso d'ufficio

Codice penale

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il **pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio** che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in **violazione di norme di legge o di regolamento**, **di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge** e dalle quali **non residuino margini di discrezionalità\*** ovvero **omettendo di astenersi** in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli **altri casi prescritti**, **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un **ingiusto vantaggio patrimoniale** ovvero arreca ad altri un **danno ingiusto**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

\*) periodo aggiunto dal DL 76 convertito con legge 120/2020

## Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, **a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità**, per sé o per altri, **compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà**, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.